

**COMUNE DI VEJANO**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI**  
**COMUNALI**

## CAPO I

### Art.1- INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune di Vejano per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti orientato a principi di conciliazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati da D.LGS 19/06/1997 N.218, e secondo le disposizioni del presente regolamento e successive modificazioni, integrazioni e variazioni.

### Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di contestazione e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia conciliabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio di autotutela gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

### Art.3- ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DEFINITARIO.

Il procedimento definitivo può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## CAPO II

### PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

#### Art.4- PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO.

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al

contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

L'atto di contestazione deve indicare pena nullità i fatti attribuiti al trasgressore gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri eseguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti per acquisire dati e notizie di carattere specifico e altre richieste, che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del presente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria, la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri nello stesso, aspetti che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### Art.5 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per il periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

#### Art.6- INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicate nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale dal parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### Art.7- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del Servizio.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda anche con richiamo alla documentazione in atti nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

#### Art.8- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nello stesso atto.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs 507/93 e successive modificazioni) per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniari ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate, possono richiedere al Responsabile di Settore competente per materia il pagamento rateale della sanzione nella seguente modalità:

- a) fino ad importo totale di € 500,00, numero massimo di rate mensili consentite n.5
- b) da € 501,00 ad € 1.000,00, numero massimo di rate mensili consentite n. 10
- c) da € 1.001,00 ad € 2.000,00, numero massimo di rate mensili consentite n.12
- d) oltre € 2.000,00, numero massimo di rate mensili consentite n.18

Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che è valutata dal Responsabile di Settore competente per materia.

#### Art.9- EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovo materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne dal contenuto della dichiarazione e né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

### Art. 10 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo prevista dalla legge.

Per violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

## CAPITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.11 - DECORRENZA E VALIDITA'

1- Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/1999

2- E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.